



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

26 APR. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **26 aprile** alle ore **16.02**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0027638 del 21.04.2016 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

DELIBERA
175/16
COPIA
M.B



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

26 APR. 2016

RINNOVO ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITA' LA SAPIENZA E L'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) - AGGIORNAMENTO

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Si rammenta che la nostra Università e l'ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) in data 25.11.2010 hanno sottoscritto un Accordo Quadro, di durata quadriennale, avente come finalità l'interesse delle Parti a sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati alla formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, nonché al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente con delibere n.124/15 e n. 96/15, hanno approvato il rinnovo dell'Accordo in oggetto per una durata di cinque anni. Pertanto, in data 06.07.2015, il Magnifico Rettore ha sottoscritto digitalmente l'Accordo sopracitato, già concordato con ENEA, che è stato immediatamente trasmesso all'ENEA per il perfezionamento.

Sopravvenuti cambiamenti ai vertici dirigenziali di ENEA, hanno, tuttavia, impedito un'immediata controfirma da parte dell'Ente in argomento che, anzi, ha provveduto (con nota del 19.02.2016) ad apporre modifiche al testo di accordo già sottoscritto da Sapienza.

Nel particolare, in merito agli aggiornamenti proposti, ENEA suggerisce, per non creare eccessive regolamentazioni della stessa materia, di conservare l'art.8 (che risulta ben formulato) del testo in argomento e, al contrario, di eliminare all'art. 4 il punto relativo al regime della proprietà delle conoscenze e dei risultati raggiunti, in modo che la Proprietà Intellettuale sia regolamentata per tutti i contratti di ricerca da quanto definito nell'Accordo Quadro e ulteriormente definita in specifici accordi di gestione delle co-titolarità.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising

Il Capo del Settore

Massimo Bartolucci



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

26 APR. 2016

Si rileva che gli Uffici di Sapienza, di concerto con quelli di ENEA, hanno contribuito alla redazione del testo di Accordo Quadro così modificato ed aggiornato.

Il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2016, con deliberazione n. 142/16 ha deciso favorevolmente nel merito.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Accordo Quadro sottoscritto in data 06.07.2015;
- Bozza accordo quadro con modifiche proposte da ENEA.

ALLEGATI IN VISIONE:

- Deliberazione SA n. 124/15;
- Deliberazione CdA n. 96/15;
- Nota ENEA del 19.02.2016;
- Deliberazione SA n. 142/16

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Sabina Lucarelli

un

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Affari Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Maurizio Baricelli



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del
26 APR. 2016

..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 175/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Esaminate le modifiche al testo dell'Accordo Quadro proposte da ENEA e da Sapienza;
- Considerata la sussistenza dell'interesse di Sapienza alla sottoscrizione del nuovo testo di Accordo Quadro Sapienza-Enea;
- Vista la deliberazione n. 142 del Senato Accademico, seduta del 19 aprile 2016;
- Presenti n. 10, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Colotta, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- di approvare le modifiche al testo dell'Accordo Quadro di cui in narrativa;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del nuovo testo di Accordo Quadro Sapienza-Enea.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Renato Masiani

..... OMISSIS



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

14 aprile 2016

File : C:/Users/026026/dikeTmpdir_6284/18445/Nuovo_AQ_2015_ultimo.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/04/2016 10.16.27 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : EUGENIO GAUDIO

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fiscale : GDAGNE56P15D086I

Stato : IT

Organizzazione : NON PRESENTE

Cod. Ident. : 13672778

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 18/11/2014 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 17/11/2017 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 15/06/2015 13.50.04 (UTC Time)

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata anche "ENEA" o "Agenzia"), con Sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del legale rappresentante, il Commissario, Prof. Federico Testa, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Agenzia

E

Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata anche "Università" o "Ateneo"), con Sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 (Codice Fiscale 80209930587 – Partita IVA 02133771002), nella persona del legale rappresentante, il Rettore, Prof. Eugenio Gaudio, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ateneo

PREMESSO CHE

- l'insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall'ENEA costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l'innovazione nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile;
- lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell'innovazione hanno quale loro presupposto la formazione e l'aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi che di operatori del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione;
- l'Università è istituzionalmente preposta all'Alta formazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico;

- i singoli Atenei costituiscono territorialmente l'agglomerato culturale di maggior rilievo indispensabile per uno sviluppo economico sostenibile e, pertanto, il rapporto sinergico tra le Università e l'ENEA deve perseguire, sulla base di un legame bilaterale, anche la promozione di accordi multilaterali con i principali attori del contesto produttivo locale;
- le strutture e il personale della Sapienza e dell'Agenzia palesano esigenze di collaborazione per la valorizzazione e ottimizzazione delle rispettive attività;
- l'attività didattica universitaria di dipendenti ENEA trova opportuna integrazione con le attività programmatiche e i compiti d'istituto dell'Agenzia, ai fini del loro buon andamento;
- il reciproco scambio di competenze e la mutua disponibilità dei rispettivi laboratori ed attrezzature tra Enti pubblici di ricerca e Atenei trovano tradizionalmente adeguata strutturazione nell'ambito di Accordi Quadro, appunto finalizzati alla promozione e alla regolamentazione di attività comuni;
- preso atto della fruttuosa collaborazione intervenuta nell'ambito della Convenzione Quadro quadriennale ENEA/Sapienza Università di Roma, venuta a sua naturale scadenza il 24 novembre 2014;
- che l'art23 della legge 30 Dicembre 2010, n.240, "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche

al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo.

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si considerano interamente riportate in questo articolo.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

Nel rispetto della vigente normativa, i rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle previsioni contenute nella presente Convenzione e in tutti gli atti in conformità e in esecuzione della stessa derivanti.

Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti della presente Convenzione alle disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi ordinamenti e degli istituti didattici e formativi oggetto di cooperazione. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento della presente Convenzione.

Art. 3 (Oggetto)

La presente Convenzione ha a oggetto la definizione dell'ambito della collaborazione tra le Parti, con l'indicazione delle modalità per addivenire al perfezionamento di specifici accordi o contratti per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca e di formazione, nonché per il mutuo utilizzo delle rispettive strutture tecnologiche ed attrezzature di ricerca. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne.

La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due Istituzioni, con primario e non esclusivo riferimento, alle seguenti tematiche:

- Beni Culturali (archivio; diagnostica e metrologia);
- Biotecnologie (biologia delle radiazioni e biomedicina; biotecnologie verdi; innovazione agro-industriale; gestione sostenibile degli agro-ecosistemi);
- Climatologia e Meteorologia;
- Infrastruttura orizzontale ICT;
- Nano strutturati (micro e nanofluidica; micro e nanostrutture; nanostrutture per fotonica);
- Nucleare, Sicurezza Nucleare e Fine Ciclo (caratterizzazione dei materiali nucleari; reattori nucleari di ricerca; simulatore ingegneristico e modellistica; tecnologie nucleari della fusione);
- Produzione Sostenibile di Energia, Efficienza e Risparmio Energetico (biocombustibili e combustione sostenibile; sistemi sperimentali per l'uso razionale dell'energia; progettazione componenti e impianti; fotovoltaico e conversioni dirette; solare termodinamico; idrogeno, fuel cells e sistemi di accumulo dell'energia; rigenerazione energetico-ambientale e architettonica dell'edilizia residenziale);

- Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti (gestione rifiuti radioattivi; disattivazione impianti e sitologia);
- Reprocessing e Risanamento Ambientale (sorgenti di radiazioni; gestione del ciclo dei rifiuti; bonifiche e riqualificazioni ambientale; strumenti di gestione e certificazione ambientali ed eco-progettazione; sicurezza e rischi territoriali, anche sismici, e ambientali);
- Security (robotica; sensoristica; metrologia radiazioni ionizzanti).

Art. 4 (Collaborazione di ricerca)

L'ENEA e l'Università potranno concordare di approfondire - con lo svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione - temi, anche a profilo interdisciplinare.

Le Parti si adopereranno per il cofinanziamento delle attività da svolgere a valere su programmi nazionali, comunitari e internazionali, promuovendo la massima integrazione delle imprese potenzialmente interessate nelle attività progettuali nonché perseguendo la massima internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il più esteso partenariato con Atenei e operatori scientifici e tecnologici di altri Paesi e con organismi internazionali.

I contratti o accordi per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione dovranno puntualmente indicare a titolo non esaustivo:

- i soggetti coinvolti, in qualità di contraenti o di subcontraenti;
- l'oggetto della specifica collaborazione;
- la ripartizione delle attività tra le Parti;
- le modalità di esecuzione e durata delle attività;

- l'ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali);
- le risorse di personale coinvolte;
- il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti dovrà necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di risorse economiche (conoscenze, risorse umane, infrastrutture e attrezzature di ricerca) e/o finanziarie;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- le disposizioni ed i principi contenuti nella presente convenzione in materia di regole comportamentali da tenere presso le sedi dell'altra Parte, di responsabilità civile, di coperture assicurative e della riservatezza in generale;
- i rispettivi responsabili di contratto.

Art. 5 (Formazione)

L'offerta formativa ENEA si esplica mediante una serie di istituti tipicamente collegati all'attività istituzionale di formazione e orientamento propria della Università.

5.a Tesi di laurea

L'ENEA mette a disposizione titoli di tesi di laurea, prevalentemente a

carattere sperimentale, con riferimento ai quali è prevista l'ospitalità presso i Centri dell'Agenzia. L'ospitalità viene a configurarsi come percorso formativo su tematiche di interesse ENEA (da sei mesi ad un anno), non sovvenzionato, ma agevolato mediante la messa a disposizione di alcuni servizi alle stesse condizioni del personale e che offre agli studenti l'opportunità di utilizzare il patrimonio di cognizioni, laboratori e impianti dell'Agenzia, usufruendo di un qualificato tutoraggio di esperti e ricercatori ENEA. L'elenco, non esaustivo dei temi per tesi di laurea, ciascuno con il tutor di riferimento, è consultabile sul sito <http://www.enea.it>. Gli studenti interessati, con un buon curriculum di studio e che prevedono di discutere la tesi entro un anno, se in regola con le procedure richieste dalle proprie facoltà per l'attribuzione della tesi, sentito il proprio relatore universitario e con il relativo consenso, potranno contattare, per le modalità operative, direttamente i tutor ENEA ai fini della verifica dei due summenzionati requisiti (secondo la vigente procedura interna) e della conseguente formalizzazione dell'ospitalità.

5.b Tirocini

L'ENEA, quale soggetto ospitante, nei limiti numerici di legge e tenuto conto delle attività programmatiche e delle conseguenti disponibilità organizzative proprie, s'impegna ad accogliere in tirocinio, su proposta dell'Ateneo, quale soggetto promotore, studenti di corsi universitari.

La collaborazione Ateneo/ENEA in materia di tirocini troverà attuazione sulla base della vigente specifica normativa regionale e nazionale, tramite la preliminare formalizzazione di apposita Convenzione predisposta sulla falsariga dello standard negoziale di cui al D.M. 142/1998, e sarà rivolta in via

ordinaria e prevalente - in considerazione dell'intervenuto (24 gennaio 2013)
 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle
 "Linee guida in materia di tirocini", conseguente alle previsioni e agli indirizzi
 di cui ai commi 34, 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 92/2012 - ai soli tirocini
 curriculari gratuiti, non escludendo altresì (ove sussistente un'indennità
 minima di legge per il tirocinante a valere su specifici progetti governativi,
 regionali o comunitari) la possibilità di dare seguito ad ospitalità presso
 l'Agenzia per tirocini extracurriculari promossi o gestiti dall'Università.

5.c Dottorati di Ricerca

Impianti e laboratori dell'Agenzia costituiscono una preziosa risorsa per i Corsi
 di Dottorato: i dottorandi possono infatti svolgere la loro formazione tramite la
 ricerca fruendo di risorse strumentali innovative e/o di frontiera altrimenti
 difficilmente reperibili, nonché dell'opportunità di approfondire tematiche
 scientifiche d'interesse all'interno di team di ricerca di elevata qualificazione
 dedicati ad attività progettuali di rilevanza internazionale. Per incentivare tale
 fruizione l'Agenzia, previo accertamento delle relative risorse finanziarie a
 valere su proprie attività progettuali, è anche disponibile al cofinanziamento
 (50%) degli importi base (comprensivi degli oneri INPS) di borse di studio di
 dottorato e al convenzionamento con l'Ateneo in tal senso, sulla base di quanto
 previsto dall'art. 4 della L. 210/1998. E' prevista anche la possibilità di
 attribuzione del finanziamento dell'intero importo base di borse di studio di
 Dottorato di Ricerca laddove l'Ateneo risulti, tra le Università laziali, quello
 con Corso di Dottorato maggiormente attinente alle attività d'interesse ENEA.
 Il finanziamento al 100% dell'importo base della borsa di studio di Dottorato di
 Ricerca potrà altresì intervenire nei casi in cui Università ed ENEA collaborino

nell'ambito di formalizzati progetti congiunti. I dottorandi beneficiari del cofinanziamento/finanziamento dell'importo base della loro borsa di studio e dell'ospitalità ENEA, inseriti in specifiche attività progettuali dell'Agenzia per l'approfondimento di specifiche tematiche, svolgeranno conseguentemente le attività di dottorato prevalentemente presso i Centri ENEA.

5.d Master

Sulla base del successo dei risultati di ricerche e attività formative congiunte e della verificata ottimale integrazione delle rispettive competenze, le Parti potranno pianificare master formativi con il più ampio coinvolgimento di altri Atenei attivi sul territorio di pertinenza di Sedi e Centri delle Parti stesse.

Per tali iniziative l'Università e l'Agenzia collaboreranno per la programmazione formativa e la progettazione organizzativa, coordinando rispettivamente gli aspetti di istituzionalizzazione e logistici del master.

5.e Didattica

Per l'immediato collegamento delle attività progettuali svolte congiuntamente con la didattica universitaria di diretto riferimento, l'Ateneo potrà attribuire, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 240/10, a esperti dell'Agenzia di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, gratuite attività d'insegnamento universitario, da svolgere anche durante l'orario di lavoro ENEA (nel limite di 40 ore l'anno per ciascun esperto) comunque senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Agenzia, anche con riferimento alle spese di trasferta..

Art. 6 (Impianti tecnologici e attrezzature di ricerca)

Le Parti potranno concordare su base contrattuale il gratuito uso scambievole di rispettive risorse strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con

il supporto dei tecnici alle stesse addetti e pure per programmi di ricerca e di formazione disgiuntamente condotti. La gratuità resterà comunque condizionata al valore economico pressoché corrispondente delle rispettive risorse messe contestualmente a disposizione.

In assenza di tale scambio, ove non sussista un motivato pregiudizio alle attività programmatiche in corso, ciascuna Parte concederà l'uso di propri impianti tecnologici e attrezzature scientifiche a condizioni economiche particolari che tengano conto del carattere pubblico dell'attività di studio svolta da entrambe le Parti. Per contro l'uso di attrezzature dell'altra Parte per la prestazione di servizi tecnologici a terzi da questi ultimi retribuita, sarà concesso previo corrispettivo basato su criteri commerciali.

In caso di trasporto di attrezzature dalla sede di una Parte a quella dell'altra, il contratto d'uso a favore di quest'ultima dovrà contenere debita indicazione della copertura assicurativa e delle modalità di trasporto con oneri a cura e carico della Parte cui il bene è temporaneamente ceduto.

Art. 7 (Diritti di accesso alla conoscenze preesistenti)

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 8 (Risultati delle collaborazioni)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale /Intellettuale, il regime

dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del Codice Civile sulle comunioni patrimoniali.

Fermo restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le Parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna Parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.

Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e dell'ENEA quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art. 9 (Responsabili della Convenzione)

Considerato il carattere multidisciplinare delle attività e competenze delle Parti, e la conseguente complessità della costituzione di un Comitato di Coordinamento adeguatamente rappresentativo di tutti i Dipartimenti e le Unità Tecniche delle Parti stesse, per il corretto funzionamento della presente Convenzione si indicano come rispettivi responsabili/referenti:

- per l'Università il Prof. Teodoro Valente, Pro-Rettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- per l'ENEA l'Ing. Gian Piero Celata, Responsabile dell'Unità Tecnica Tecnologie Avanzate per l'Energia e l'Industria.

Ciascun referente raccoglierà le proposte e istanze degli operatori delle Istituzioni di appartenenza per veicolarle, tramite l'altro referente, verso i corrispondenti esperti dell'altra Parte, adoperandosi altresì per il perfezionamento degli atti esecutivi della presente Convenzione Quadro.

Art. 10 (Regole comportamentali presso le sedi dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione dell'altra operante nelle attività inerenti alla presente Convenzione.

Il personale dipendente o in formazione di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di

protezione sanitaria vigenti presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008.

Gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad attenersi.

I soggetti ospitati in Agenzia saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA.

Art. 11 (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e degli studenti che saranno chiamati a frequentare, in attuazione della presente Convenzione e dei conseguenti atti esecutivi, le sedi dell'altra Parte.

Art. 13 (Riservatezza)

Le Parti s'impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri discenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell'attività svolta nell'ambito ed in conseguenza della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 14 (Trattamento dei dati)

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente

Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/2003.

Art. 15 (Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà una durata pari a cinque anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, e potrà essere prorogata per un ulteriore quinquennio con scambio di lettere tra delle Parti, conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei rispettivi Organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività presentato dai rispettivi referenti di cui al precedente art. 9.

Il recesso da tale Convenzione, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato all'altra parte con preavviso scritto di almeno 3 mesi, fermo restando l'obbligo, salvo comune diverso avviso formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima, impegni che troveranno, compimento nel rispetto del presente articolato, che per quelle specifiche attività conserverà piena efficacia.

Art. 16 (Modifiche)

Le modifiche concordate dalle Parti alla presente Convenzione potranno essere apportate solo in forma scritta.

Art. 17 (Oneri finanziari)

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di futuri rapporti obbligatori tra le Parti e pertanto non comporta direttamente flussi finanziari tra le stesse.

Art. 18 (Foro competente)

Per controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere tra le Parti in

ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, le Parti stesse potranno adire il Foro di Roma..

Art. 19 (Attività negoziale e registrazione)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

La presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.

Per Sapienza Università di Roma

Per ENEA

Il Rettore

Il Commissario

Prof. Eugenio Gaudio

Prof. Federico Testa

	ACCORDO QUADRO	
	TRA	
	L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo	
	Economico Sostenibile (nel seguito denominata anche “ENEA” o	
	“Agenzia”), con Sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di	
	Revel, 76 (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000 settore	
	di attività: ricerca, innovazione tecnologica e prestazioni di servizi avanzati	
	nei settori dell’energia e dello sviluppo sostenibile), rappresentata dal	
	Direttore della Direzione Applicazione Nuove Tecnologie e Rapporti con le	
	Università (ANTRUN), Ing. Roberto Antonio DI MARCO, nato ad Asmara	
	(EE) il 25/06/1951, agli effetti del presente atto domiciliato presso la Sede	
	dell’Agenzia	
	E	
	Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata anche “Università”	
	o “Ateneo”), con Sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 (Codice Fiscale	
	80209930587 – Partita IVA 02133771002), nella persona del legale	
	rappresentante, il Rettore, Prof. Eugenio Gaudio, domiciliato per la carica	
	presso la Sede dell’Ateneo	
	PREMESSO CHE	
	• l’insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e	
	tecnologiche detenute dall’ENEA costituisce patrimonio nazionale di	
	riferimento per la ricerca e l’innovazione nei settori dell’energia e dello	
	sviluppo economico sostenibile;	
	• lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento	

	dell'innovazione hanno quale loro presupposto la formazione e l'aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi che di operatori del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'Università è istituzionalmente preposta all'Alta formazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • i singoli Atenei costituiscono territorialmente l'agglomerato culturale di maggior rilievo indispensabile per uno sviluppo economico sostenibile e, pertanto, il rapporto sinergico tra le Università e l'ENEA deve perseguire, sulla base di un legame bilaterale, anche la promozione di accordi multilaterali con i principali attori del contesto produttivo locale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • le strutture e il personale della Sapienza e dell'Agenzia palesano esigenze di collaborazione per la valorizzazione e ottimizzazione delle rispettive attività; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'attività didattica universitaria di dipendenti ENEA trova opportuna integrazione con le attività programmatiche e i compiti d'istituto dell'Agenzia, ai fini del loro buon andamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il reciproco scambio di competenze e la mutua disponibilità dei rispettivi laboratori ed attrezzature tra Enti pubblici di ricerca e Atenei trovano tradizionalmente adeguata strutturazione nell'ambito di Accordi Quadro, appunto finalizzati alla promozione e alla regolamentazione di attività comuni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • preso atto della fruttuosa collaborazione intervenuta nell'ambito della Convenzione Quadro quadriennale ENEA/Sapienza Università di Roma, venuta a sua naturale scadenza il 24 novembre 2014; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • che l'art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240, "<i>Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo. 	
	CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 (Premesse)	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si considerano interamente riportate in questo articolo.	
	Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)	
	Nel rispetto della vigente normativa, i rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle previsioni contenute nel presente Accordo Quadro e in tutti gli atti in conformità e in esecuzione dello stesso derivanti.	
	Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti del presente Accordo Quadro alle disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi ordinamenti e degli istituti didattici e formativi oggetto di cooperazione. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento del presente Accordo Quadro.	
	Art. 3 (Oggetto)	
	Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la definizione dell'ambito della collaborazione tra le Parti, con l'indicazione delle modalità per addivenire al	

	<p>perfezionamento di specifici accordi o contratti per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca e di formazione, nonché per il mutuo utilizzo delle rispettive strutture tecnologiche ed attrezzature di ricerca anche con la collocazione a tempo definito di strutture organizzative di ricerca ENEA presso La Sapienza e della Sapienza presso l'ENEA, mettendo a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne.</p> <p>La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.</p> <p>Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due Istituzioni, con primario e non esclusivo riferimento, alle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beni Culturali (archivio; diagnostica e metrologia); • Biotecnologie (biologia delle radiazioni e biomedicina; biotecnologie verdi; innovazione agro-industriale; gestione sostenibile degli agro-ecosistemi); • Climatologia e Meteorologia; • Infrastruttura orizzontale ICT; • Nano strutturati (micro e nanofluidica; micro e nanostrutture; nanostrutture per fotonica); • Nucleare, Sicurezza Nucleare e Fine Ciclo (caratterizzazione dei 	

	materiali nucleari; reattori nucleari di ricerca; simulatore ingegneristico e modellistica; tecnologie nucleari della fusione);	
	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione Sostenibile di Energia, Efficienza e Risparmio Energetico (biocombustibili e combustione sostenibile; sistemi sperimentali per l'uso razionale dell'energia; progettazione componenti e impianti; fotovoltaico e conversioni dirette; solare termodinamico; idrogeno, fuel cells e sistemi di accumulo dell'energia; rigenerazione energetico-ambientale e architettura dell'edilizia residenziale); • Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti (gestione rifiuti radioattivi; disattivazione impianti e sitologia); • Reprocessing e Risanamento Ambientale (sorgenti di radiazioni; gestione del ciclo dei rifiuti; bonifiche e riqualificazioni ambientale; strumenti di gestione e certificazione ambientali ed eco-progettazione; sicurezza e rischi territoriali, anche sismici, e ambientali); • Security (robotica; sensoristica; metrologia radiazioni ionizzanti); • Sistemi informativi gestionali; • Nuove tecnologie della Comunicazione; • Gestione e organizzazione di servizi; • Economia • Giurisprudenza. 	
	Art. 4 (Collaborazione di ricerca)	
	L'ENEA e l'Università potranno concordare di approfondire - con lo svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione - temi, anche a profilo interdisciplinare. Le Parti si	

	<p>adopereranno per il cofinanziamento delle attività da svolgere a valere su programmi nazionali, comunitari e internazionali, promuovendo la massima integrazione delle imprese potenzialmente interessate nelle attività progettuali nonché perseguendo la massima internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il più esteso partenariato con Atenei e operatori scientifici e tecnologici di altri Paesi e con organismi internazionali.</p> <p>I contratti o accordi per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione dovranno puntualmente indicare a titolo non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti coinvolti, in qualità di contraenti o di subcontraenti; • l'oggetto della specifica collaborazione; • la ripartizione delle attività tra le Parti; • le modalità di esecuzione e durata delle attività; • l'ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali); • le risorse di personale coinvolte; • l'eventuale concessione di spazi in uso esclusivo o condiviso e la quantificazione degli oneri di gestione ad essi commisurati, secondo la regolamentazione interna dell'ente concedente; • il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti dovrà necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione complessiva prevista per lo 	

~~svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di risorse economiche (conoscenze, risorse umane, infrastrutture e attrezzature di ricerca) e/o finanziarie;~~

- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- le disposizioni ed i principi contenuti nella presente convenzione in materia di regole comportamentali da tenere presso le sedi dell'altra Parte, di responsabilità civile, di coperture assicurative e della riservatezza in generale;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi e gli eventuali Referenti.

Art. 5 (Formazione)

L'offerta formativa ENEA si esplica mediante una serie di istituti tipicamente collegati all'attività istituzionale di formazione e orientamento propria della Università. Le relative modalità di gestione interne ENEA potranno essere oggetto di aggiornamento consultabile sul sito <http://www.enea.it>.

5.a Tesi di laurea

L'ENEA mette a disposizione titoli di tesi di laurea, prevalentemente a carattere sperimentale, con riferimento ai quali è prevista l'ospitalità presso i Centri dell'Agenzia. L'ospitalità viene a configurarsi come percorso formativo su tematiche di interesse ENEA (da sei mesi ad un anno), non sovvenzionato, ma agevolato mediante la messa a disposizione di alcuni servizi alle stesse condizioni del personale e che offre agli studenti l'opportunità di utilizzare il patrimonio di cognizioni, laboratori e impianti

	dell'Agenzia, usufruendo di un qualificato tutoraggio di esperti e ricercatori	
	ENEA. L'elenco, non esaustivo dei temi per tesi di laurea, ciascuno con il	
	tutor di riferimento, è consultabile sul sito http://www.enea.it . Gli studenti	
	interessati, con un buon curriculum di studio e che prevedono di discutere la	
	tesi entro un anno, se in regola con le procedure richieste dalle proprie	
	facoltà per l'attribuzione della tesi, sentito il proprio relatore universitario e	
	con il relativo consenso, potranno contattare, per le modalità operative,	
	direttamente i tutor ENEA ai fini della verifica dei due summenzionati	
	requisiti (secondo la vigente procedura interna) e della conseguente	
	formalizzazione dell'ospitalità.	
	5.b Tirocini	
	L'ENEA, quale soggetto ospitante, nei limiti numerici di legge e tenuto conto	
	delle attività programmatiche e delle conseguenti disponibilità organizzative	
	proprie, s'impegna ad accogliere in tirocinio, su proposta dell'Ateneo, quale	
	soggetto promotore, studenti di corsi universitari.	
	La collaborazione Ateneo/ENEA in materia di tirocini troverà attuazione sulla	
	base della vigente specifica normativa regionale e nazionale, tramite la	
	preliminare formalizzazione di apposita Convenzione predisposta sulla	
	falsariga dello standard negoziale di cui al D.M. 142/1998, e sarà rivolta in	
	via ordinaria e prevalente - in considerazione dell'intervenuto (24 gennaio	
	2013) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e	
	Bolzano sulle "Linee guida in materia di tirocini", conseguente alle previsioni	
	e agli indirizzi di cui ai commi 34, 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 92/2012 -	
	ai soli tirocini curriculari gratuiti, non escludendo altresì (ove sussistente	

	un'indennità minima di legge per il tirocinante a valere su specifici progetti governativi, regionali o comunitari) la possibilità di dare seguito ad ospitalità presso l'Agenzia per tirocini extracurricolari promossi o gestiti dall'Università.	
	5.c Dottorati di Ricerca	
	Impianti e laboratori dell'Agenzia costituiscono una preziosa risorsa per i Corsi di Dottorato: i dottorandi possono infatti svolgere la loro formazione tramite la ricerca fruendo di risorse strumentali innovative e/o di frontiera altrimenti difficilmente reperibili, nonché dell'opportunità di approfondire tematiche scientifiche d'interesse all'interno di team di ricerca di elevata qualificazione dedicati ad attività progettuali di rilevanza internazionale. Per incentivare tale fruizione l'Agenzia, previo accertamento delle relative risorse finanziarie a valere su proprie attività progettuali, è anche disponibile al cofinanziamento (50%) degli importi base (comprensivi degli oneri INPS) di borse di studio di dottorato e al convenzionamento con l'Ateneo in tal senso, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della L. 210/1998. E' prevista anche la possibilità, opportunamente valutata rispetto alla situazione contingente, di attribuzione del finanziamento dell'intero importo base di borse di studio di Dottorato di Ricerca laddove l'Ateneo risulti, tra le Università laziali, quello con Corso di Dottorato maggiormente attinente alle attività d'interesse ENEA. Il finanziamento al 100% dell'importo base della borsa di studio di Dottorato di Ricerca potrà altresì intervenire nei casi in cui Università ed ENEA collaborino nell'ambito di formalizzati progetti congiunti. I dottorandi beneficiari del cofinanziamento/finanziamento	

	dell'importo base della loro borsa di studio e dell'ospitalità ENEA, inseriti in	
	specifiche attività progettuali dell'Agenzia per l'approfondimento di	
	specifiche tematiche, svolgeranno conseguentemente le attività di dottorato	
	prevalentemente presso i Centri ENEA.	
	5.d Master	
	Sulla base del successo dei risultati di ricerche e attività formative congiunte	
	e della verificata ottimale integrazione delle rispettive competenze, le Parti	
	potranno pianificare master formativi con il più ampio coinvolgimento di altri	
	Atenei attivi sul territorio di pertinenza di Sedi e Centri delle Parti stesse.	
	Per tali iniziative l'Università e l'Agenzia collaboreranno per la	
	programmazione formativa e la progettazione organizzativa, coordinando	
	rispettivamente gli aspetti di istituzionalizzazione e logistici del master.	
	5.e Didattica	
	Per l'immediato collegamento delle attività progettuali svolte congiuntamente	
	con la didattica universitaria di diretto riferimento, l'Ateneo potrà attribuire,	
	ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 240/10 e nel rispetto delle	
	reciproche normative interne vigenti, a esperti dell'Agenzia di alta	
	qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o	
	professionale, gratuite attività d'insegnamento universitario, da svolgere	
	anche durante l'orario di lavoro ENEA (nel limite di 40 ore l'anno per	
	ciascun esperto) comunque senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Agenzia,	
	anche con riferimento alle spese di trasferta che restano in carico ai singoli.	
	Art. 6 (Impianti tecnologici e attrezzature di ricerca)	
	Le Parti potranno concordare su base contrattuale il gratuito uso scambievole	

	di rispettive risorse strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con il supporto dei tecnici alle stesse addetti e pure per programmi di ricerca e di formazione disgiuntamente condotti. La gratuità resterà comunque condizionata al valore economico pressoché corrispondente delle rispettive risorse messe contestualmente a disposizione.	
	In assenza di tale scambio, ove non sussista un motivato pregiudizio alle attività programmatiche in corso, ciascuna Parte concederà l'uso di propri impianti tecnologici e attrezzature scientifiche a condizioni economiche particolari che tengano conto del carattere pubblico dell'attività di studio svolta da entrambe le Parti. Per contro, l'uso di attrezzature dell'altra Parte per la prestazione di servizi tecnologici a terzi da questi ultimi retribuita, sarà concesso previo corrispettivo basato su criteri commerciali.	
	In caso di trasporto di attrezzature dalla sede di una Parte a quella dell'altra, il contratto d'uso a favore di quest'ultima dovrà contenere debita indicazione della copertura assicurativa e delle modalità di trasporto con oneri a cura e carico della Parte cui il bene è temporaneamente ceduto.	
	Art. 7 (Diritti di accesso alla conoscenze preesistenti)	
	Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.	
	Art. 8 (Risultati delle collaborazioni)	
	Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare in esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente accordo, nell'ipotesi in	

	cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale /Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.	
	Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.	
	Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del Codice Civile sulle comunioni patrimoniali.	
	Fermo restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le Parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna Parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.	
	Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.	
	In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e dell'ENEA quali patrocinanti delle attività in collaborazione.	
	In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche	

	e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra	
	Parte. Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una	
	Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione	
	confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.	
	Art. 9 (Responsabili dell' Accordo Quadro)	
	Considerato il carattere multidisciplinare delle attività e competenze delle	
	Parti, e la conseguente complessità della costituzione di un Comitato di	
	Coordinamento adeguatamente rappresentativo di tutti i Dipartimenti e le	
	Unità Tecniche delle Parti stesse, per il corretto funzionamento del presente	
	Accordo Quadro si indicano come rispettivi responsabili/referenti:	
	<ul style="list-style-type: none"> • per l'Università il Prof. Teodoro Valente, Pro-Rettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • per l'ENEA l'Ing. Roberto Antonio Di Marco, Direttore della Direzione Applicazione di Nuove Tecnologie e Relazioni con le Università (ANTRUN). 	
	Ciascun referente raccoglierà le proposte e istanze degli operatori delle	
	Istituzioni di appartenenza per veicularle, tramite l'altro referente, verso i	
	corrispondenti esperti dell'altra Parte, adoperandosi altresì per il	
	perfezionamento degli atti esecutivi del presente Accordo Quadro.	
	Art. 10 (Regole comportamentali presso le sedi dell'altra Parte)	
	Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale	
	dipendente e quello in formazione dell'altra operante nelle attività inerenti	
	al presente Accordo Quadro. Il personale dipendente o in formazione di una	
	delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo	
	svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti	

	disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.	
	Gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad attenersi.	
	Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso le Enti Organizzazioni di cui al presente accordo, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n.81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n.81/2008, dell'art.2 comma 4 del D.M.363/1998 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/1995. In questo caso le Parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008) e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (art. 61, comma 2, D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.	
	Nel caso, invece, che una struttura afferente ad uno dei contraenti e dotata di autonomia scientifica ed organizzativa, oltre che economica e gestionale, sia ospitata all'interno delle aree di pertinenza dell'altra parte contraente, gli obblighi rimangono in capo al datore di lavoro individuato dalla parte ospitata. In questo caso le Parti effettuano, in base alla propria organizzazione interna, le rispettive valutazioni dei rischi e gli altri adempimenti previsti a	

	loro carico. Tali valutazioni saranno interscambiabili tra i contraenti, anche al fine di concordare le opportune azioni comuni e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla normativa in questione, da contrattare in sede locale.	
	Si rimanda agli specifici accordi/atti esecutivi l'individuazione, nel dettaglio, dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza nonché le modalità per il corretto adempimenti degli obblighi stessi e le competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature in uso alle parti.	
	I soggetti ospitati in Agenzia saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) (2016 – 2018) adottato dall'ENEA, in ossequio alla legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione”, con i relativi aggiornamenti, disponibili sul sito web dell'Agenzia dell' ENEA (e viceversa).	
	11 (Responsabilità civile)	
	Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.	
	Art. 12 (Copertura assicurativa)	
	Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del propri dipendenti e degli studenti che saranno chiamati a frequentare, in attuazione del presente	

	Accordo Quadro e dei conseguenti atti esecutivi, le sedi dell'altra Parte.	
	Art. 13 (Riservatezza)	
	Le Parti s'impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri discenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell'attività svolta nell'ambito ed in conseguenza della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.	
	Art. 14 (Trattamento dei dati)	
	Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo Quadro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs 196/2003.	
	Art. 15 (Durata e recesso)	
	Il presente Accordo Quadro avrà una durata pari a cinque anni, a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso, e potrà essere rinnovato per un ulteriore quinquennio con scambio di lettere tra le Parti, conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei rispettivi Organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività presentato dai rispettivi referenti di cui al precedente art. 9.	
	Il recesso da tale Accordo Quadro, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato all'altra parte con preavviso scritto di almeno 3 mesi, fermo restando l'obbligo, salvo comune diverso avviso formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo, impegni che troveranno,	

	compimento nel rispetto del presente articolato, che per quelle specifiche attività conserverà piena efficacia.	
	Art. 16 (Divieto di cessione)	
	Il presente Accordo Quadro non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.	
	Art. 17 (Risoluzione)	
	Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo Quadro lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna Parte, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.	
	Art. 18 (Modifiche)	
	Le modifiche concordate dalle Parti al presente Accordo Quadro potranno essere apportate solo in forma scritta.	
	Art. 19 (Oneri finanziari)	
	Il presente Accordo, costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di futuri rapporti obbligatori tra le Parti e pertanto non comporta direttamente flussi finanziari tra le stesse.	
	Art. 20 (Foro competente)	
	Per controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti stesse potranno adire il Foro di Roma.	
	Art. 21 (Attività negoziale e registrazione)	
	Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.	

